



PROF. AVV. DIANA CERINI, Dr.

Università degli Studi di Milano Bicocca – School of Law
Piazza Ateneo Nuovo 1 MILANO – IT – UE
diana.cerini@unimib.it – Tel.: +39.02 6448 4058 +39.349.3309606

Professore ordinario di diritto privato comparato
Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Milano Bicocca
Avvocato in Milano

Milano-Roma, 24 ottobre 2019

Audizione presso il Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale n. 83 del 23 marzo 2018, n. 212 del 3 aprile 2018, n. 1203 del 2 aprile 2019 e 1532 dell'8 ottobre 2019.

§1. Premessa: ambiente ed animali, i perché di una possibile modifica alla Costituzione.

Ringrazio, innanzitutto, per l'invito ad essere presente ai lavori odierni. Confermo, a tal proposito, di essere professore ordinario di diritto privato comparato presso l'Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza.

Le mie attività accademiche e di ricerca, così come di docenza, si sono rivolte, tra i vari ambiti, anche a quel settore ormai comunemente noto come diritto degli animali-*animal law* in ottica civilistica e comparatistica. A tale tema sarà prevalentemente dedicato il mio intervento. Non posso, a questo proposito, che esprimere immediatamente la mia soddisfazione sia come studiosa della materia che come cittadina, per il fatto che in quest'Aula si discutano oggi, certamente non per la prima volta seppur con rinnovato interesse, proposte di modifiche alla

Carta Costituzionale al fine di prevedere *anche* in Italia il riferimento, e la conseguente tutela, di ambiente ed animali nella Legge Fondamentale.

Quando ci si accinga a porre mano ad un testo costituzionale, la prima e più evidente domanda da porsi è se ciò sia necessario, e per quale motivo. A tale domanda ritengo si debba dare risposta positiva per due ordini di motivazioni giuridiche: la prima è la necessità di un coordinamento ed allineamento con le fonti europee, la seconda è l'esigenza di diritto interno di portare coerenza e certezza nel sistema.

L'introduzione di modifiche al testo della Costituzione in tali ambiti – e rinviando per il momento un esame analitico dei testi presentati – potrà infatti contribuire, a mio avviso, ed in modo significativo, a realizzare risultati preziosi e fondamentali:

1) In primo luogo, a rendere coerente e maggiormente conforme il nostro sistema giuridico, a partire proprio dalla Legge Fondamentale, al quadro sovranazionale, in linea con quanto è avvenuto e sta avvenendo in molti altri sistemi giuridici europei (cfr. *infra*, §2.1).

2) Inoltre, e soprattutto, l'inserimento in Costituzione di ambiente ed animali, oggi discussa, potrà portare maggiore coerenza nel diritto interno. Questo vale sia per il riconoscimento a livello costituzionale del bene ambiente, sia per la menzione espressa degli animali e della relativa tutela in Costituzione (cfr. *infra*, §2.2.).

3) Infine, ma non meno importante, le modifiche in discussione traducono in regola giuridica primaria una esigenza che la società esprime, volta a dare maggiore attenzione sia all'ambiente in quanto tale sia alla posizione degli animali. Si dirà subito che quest'ultimo punto si lega, più probabilmente, anche a scelte di politica; non compete certamente a chi in questa sede si esprime dilungarsi su tale aspetto. Vorrei, tuttavia, solo ricordare che il *trait d'union* tra la dimensione giuridica e la politica nel suo senso più alto correla proprio la necessità che il diritto si trasformi in uno strumento che lega il cittadino e la collettività alle istituzioni. In questo senso, *anche* in questo senso allora, la modifica alla Costituzione verrebbe a tradurre l'esigenza che essa divenga il luogo dei *valori* condivisi dalla società, ossia proprio di quei valori e principi fondamentali ai quali anche la prima parte della nostra Costituzione è dedicata¹. Non v'è dubbio a questo proposito che l'evoluzione di una parte

¹ LUPOI M. A., *Frontiere di tutela dei diritti fondamentali*, Milano, 2019; OLIVETTI M., *Diritti fondamentali*, Torino, 2018; MAZZARESE T.-PAROLARI P. (a cura di), *Diritti fondamentali: le nuove sfide*, Torino, 2010; FERRAJOLI L., *Diritti fondamentali: un dibattito teorico*, Bari, 2008; BALDASSARRE A., voce *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, XI, Roma, 1989, p.

della nostra giurisprudenza, ma anche di molte fonti legislative nazionali, regionali e locali verso un più attento approccio alla *questione animale* si lega a considerazioni tratte sovente, oltre che dalla filosofia morale, dall'inequivocabile confutazione scientifica dell'assenza di sensibilità ed intelligenza in capo a molte specie animali². A fronte di ciò, la società civile evidenzia l'esigenza sempre più condivisa ed allargata di migliorare la posizione degli animali, a partire da quelli da compagnia sino a comprendere, con un processo di condivisione sempre maggiore, gli animali da reddito e usati per le sperimentazioni. Di queste evoluzioni il mercato ed i *media* sono ampiamente consapevoli, come dimostrato dalle crescenti campagne e strategie commerciali *cruelty free*.

Alla luce di tali premesse, verificherò dunque innanzitutto i motivi e le ragioni tecnico-giuridiche che a mio avviso rendono non solo opportuna ma necessaria la previsione di una menzione dell'animale in Costituzione (*sub* §2) per soffermarmi infine sui testi di Ddl costituzionale presentati (*sub* §3).

§ 2. Analisi degli argomenti per una modifica alla Costituzione.

2.1) Quadro normativo europeo e conseguente necessità di coordinamento con le fonti di diritto italiano a partire dal testo costituzionale - cenni alla comparazione con altri Stati.

24; BALDASSARE A., voce *Diritti sociali*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, 1 ss.; LUCIANI M., *Sui diritti sociali*, in AA.VV., *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. II, Padova, 1995; BARBA MARTINEZ G. P.; voce *Diritti e doveri fondamentali*, in *Digesto*, 1990; CORTE COST., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Relazione predisposta in occasione dell'incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 marzo 2006 : <http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf>; NAVARRETTA E., voce *Diritti inviolabili e responsabilità civile*, in *Enc. dir.*, Annali, VII, 2004, Milano, p. 367 ss.; Cfr. anche ZAGREBELSKY V.-CHENAL R.-TOMASI L., *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, II ed., Bologna, 2019.

² La questione dell'intelligenza degli animali è stata dettagliatamente trattata in numerose opere, tra cui GRIFFIN D.R., *Animal Minds*, Chicago, University of Chicago Press, 2002; RADNER D.– RADNER M., *Animal consciousness*, Buffalo, 1989; per un'opera collettanea dove si ritrovano teorie contrastanti si veda AA. VV., *Mindwaves: Thoughts on Intelligence, Identity and Consciousness*, a cura di C. Blackmore-S. Greenfield, London, Cambridge University Press, 1987. La neuroscienza e sviluppo delle tecniche tomografiche hanno potuto dimostrare *anche* scientificamente ciò che nessun individuo dotato di minima capacità osservativa avrebbe potuto negare attraverso una valutazione, anche superficiale, di dati del tutto empirici, e cioè che gli animali, in particolare gli esseri vertebrati ma anche molti invertebrati, hanno capacità di percepire ed elaborare il dolore (superando la mera presenza di reazioni nociriflesse), di provare una gamma assai articolata di sentimenti e sensazioni, inserendosi pienamente nel circuito degli essere senzienti. È, infatti, ormai provato che gli animali non umani, secondo differenti livelli, sono dotati di alte capacità cognitive e mentali, e non sono orientati solo dall'istinto. La letteratura scientifica è ormai del tutto sconfinata.

a)Norme UE: Lo studio del diritto degli animali (*animal law-droit animalier*) è sempre più diffuso e rappresenta, ormai, una disciplina riconosciuta a livello accademico; si moltiplicano, altresì, gli incontri di approfondimento promossi dagli ordini professionali, ben consapevoli del peso che nei conflitti tra privati (ossia in quella comunemente individuata come *litigation*) hanno, oggi, le cause che hanno per oggetto direttamente o indirettamente gli animali³.

In questo scenario, che vede altresì sempre più numerosi ordinamenti qualificare l'animale come *essere senziente*, il diritto italiano evidenzia macroscopiche incoerenze.

Innanzitutto, la nostra Carta Costituzionale non individua in alcun modo gli animali come destinatari di tutela; quanto all'ambiente, peraltro, anch'esso è richiamato del tutto limitatamente all'art.117 in sede di distribuzione di competenze Stato-Regioni, mentre l'attuale articolo 9 della Costituzione si limita a prevedere la tutela del paesaggio (“*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*”)⁴. Infruttuosi sono stati sino ad oggi i tentativi ed i progetti volti ad introdurre diverse soluzioni e ad inserire in Costituzione un espresso riferimento alla tutela dell'ambiente *ex sé*, così come di una tutela per gli animali.

Oltre a ciò, se si guarda specificamente alla questione animale, si deve constatare come il silenzio della Carta Costituzionale va di pari passo con un forte anacronismo della più “illustre” fonte del diritto privato (sebbene si tratti di una legge ordinaria) ossia il Codice Civile del 1942: tale testo, sul quale trovano ancora oggi fondamento la tassonomia e la classificazione delle categorie giuridiche giusprivatistiche, continua a riferirsi all'animale come ad un mero bene (art. 812 c.c.).

Non mancano tuttavia anche nel diritto autoctono, norme che identificano l'animale come essere senziente (pur senza attribuire uno *status* pieno di soggetto), tra cui numerose leggi regionali, con evidente impossibilità di riconduzione alla categoria dei beni⁵. Tanto l'analisi gius-

³ Si vedano, ad esempio, l'*Insurance and Tort Animal Law Section della potente American Bar Association*, ma anche il *Group de travail du Barreau de Paris* (<http://avocatparis.org/animaux-droit-de-lanimal>).

⁴ V. ad esempio POZZO B., *Danno ambientale ed imputazione della responsabilità. Esperienze giuridiche a confronto*, Milano, 1996; ID., *Note a margine delle recenti iniziative comunitarie in tema di responsabilità ambientale*, in *Riv. Giuridica dell'Ambiente*, 2011/3, pp.94 ss.

⁵ Si veda sin da ora, a questo proposito, la sentenza del Tribunale civile di Reggio Emilia in composizione monocratica del 27 marzo 2014 (N. R.G. 7367/2013) con riferimento ad un ricorso per opposizione a sanzioni amministrative irrogate dal Comune per violazione delle norme relative al benessere ed al mantenimento degli animali d'affezione - Legge regionale Emilia-Romagna n. 3/2005. Il giudice monocratico ha, in tale occasione, osservato che “*la condotta ... in violazione delle norme a tutela del benessere animale, vada sanzionata con riferimento a ciascuno degli animali maltrattati, e cioè a ciascuno dei quattro cani, essendo ogni*

penalistica, sollecitata dai numerosi episodi di maltrattamenti ed uccisioni di animali⁶, così come le riflessioni in seno al diritto ambientale (ove, peraltro, viene in rilievo la *fauna* nel suo complesso, più che l'animale come *individuo*)⁷ denunciano sovente le perigliosità dipendenti dalle tassonomie assunte dal diritto civile che – nell'unica alternativa tra oggetti/soggetti di diritto – identifica gli animali come *beni* privi di soggettività.

Si pone, dunque, per il giurista l'esigenza di verificare se la soluzione prevista dall'attuale Costituzione – che trascura integralmente la posizione degli animali – e che va a braccetto con la qualifica dell'animale-bene del nostro Codice Civile del '42 abbiano ancora ragione d'essere alla luce del quadro normativo sovranazionale esistente.

A questo proposito, vorrei subito ricordare che la tutela dell'ambiente, innanzitutto, così come degli animali hanno via via assunto autonomia concettuale e dignità anche e soprattutto grazie all'ancoramento a fonti sovranazionali primarie e in particolare alla legislazione europea.

Sul fronte sovranazionale, basterà citare sia la Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, ratificata dall'Italia con la L. 4.11.2010, n. 201 ove si prevede che “*deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia*”; sia il Trattato di Lisbona (art. 13), rilevante sul fronte pubblicistico, in quanto esso appartiene alle norme primarie derivanti dall'adesione alla UE. L'art. 13 richiamato prevede che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, “*l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*”⁸.

singolo animale protetto nella sua individualità. Ciò deve essere ricavato, così come condivisibilmente argomentato dalla difesa della convenuta, sia dall'articolo 13 del trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo in Italia con L. n. 130/2008, che dispone espressamente come 'ogni singolo animale è un essere senziente, e, come tale, soggetto singolo al quale assicurare benessere e sanità'; sia dall'articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 27/2002, secondo il quale 'al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale'; sia dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 5/2005, per il quale 'ai fini della presente legge, per animale di affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione'.

⁶ Ciò avviene assai spesso sulla scorta dell'emozione destata da fatti deprecabili rivolti contro animali domestici, d'allevamento, specie protette, e così via, a seguito della quale ci si interroga sull'adeguatezza e l'effettività delle norme giuspenalistiche (pur oggetto di recenti e importanti riforme anche in Italia) che sanzionano i reati contro gli animali.

⁷ Si rinvia ancora a Trib Reggio Emilia, 27.3.2014 (RG 7367/2013). Per una ricostruzione dell'evoluzione delle fonti costituzionali si veda RESCIGNO F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, per un approccio precursore e specificamente rivolto alla questione gius-pubblicistica; di poco precedente il volume ricco di contributi e proposte a cura MANNUCCI A.-TALLACCHINI M., *Per un codice degli animali*, Milano, 2001.

⁸ Tale norma supera l'accorpamento dell'animale nella dimensione dell'ambiente; gli animali sono qui considerati come individui e non come mera “fauna”; ciascun individuo ha un diritto al benessere che si declina in una serie di regole ulteriori, per la cui individuazione si fa normalmente riferimento a criteri biologici ed etologici, riassunti principalmente nel c.d. Rapporto Brady (che elenca le libertà fondamentali da riconoscersi agli animali) e nella già citata Convenzione Europea per i

Insomma, quantomeno a partire dall'art. 13 del Trattato di Lisbona si è riconosciuto la qualità e lo *status* di essere senziente degli animali. Tale testo – che, ricordiamolo, ha già pieno valore anche in Italia – ha fatto da supporto ad una serie di normative europee ulteriori per la protezione del benessere degli animali.

La normativa sovranazionale, il Trattato ma anche le altre normative UE (Direttive nonché gli innumerevoli Regolamenti in materia di benessere e tutela degli animali, trasporti, allevamento, e così via) rappresentano un preciso *set* normativo che l'Italia già è tenuta a rispettare ed applicare, ed al quale l'ordinamento italiano è già chiamato ad adeguarsi.

Ciò potrebbe portare a dire che stante l'esistenza del Trattato UE e del relativo art. 13, sia superflua una menzione della tutela, o comunque della posizione degli animali, in Costituzione. In realtà, la conclusione a cui ritengo debba pervenirsi è esattamente contraria: infatti, il silenzio della Carta Costituzionale nazionale lascia aperta sul piano tecnico-giuridico una serie di difficoltà spesso insormontabili per il legislatore ordinario e soprattutto per la nostra giurisprudenza, che dove chiamata a interrogarsi sugli animali deve confrontarsi con la regola del Trattato UE (che offre il paradigma dell'animale come essere senziente) la quale tuttavia fissa tale principio ma non si traduce sempre ed inequivocabilmente in una norma invocabile per risolvere i conflitti interni.

L'introduzione nel testo della Costituzione della posizione dell'animale potrebbe dunque rappresentare un elemento di allineamento agli impegni sovranazionali e verrebbe a rappresentare l'elemento mancante e necessario tra diritto UE e diritto interno.

b) Cenni comparatistici: Questa analisi deve tener conto di quanto avviene in ottica comparata dove si evidenziano due principali linee evolutive:

(a) la tendenza alla c.d. costituzionalizzazione dei diritti degli animali: in alcuni ordinamenti, infatti, si dà rilevanza all'individualità del singolo animale e, dunque, se ne tutela l'esistenza e la qualità di vita attraverso un'espressa menzione nei testi costituzionali, ove l'animale è definito come *essere* senziente al quale lo Stato deve garantire protezione in forma disgiunta ed indipendente dal suo fare parte del più ampio "bene ambiente"⁹;

diritti degli animali. Lo stesso Trattato europeo consegna, peraltro, la consapevolezza di un possibile antagonismo tra diritti dell'animale al benessere, da un lato, e delle popolazioni in relazione ai riti religiosi ed alle tradizioni culturali, facendo prevalere questi ultimi.

⁹ Le interferenze e le suggestioni tra diritto dell'ambiente e diritto degli animali sono numerose. Si veda ABATE R. S.-HALLINAN E., SCHAFFNER J.E, MYERS B., *Animal law and environmental law: exploring the connections and synergies*, 46 ELR 10177 (2016); per la diversa prospettiva di contaminazione del diritto dell'ambiente da parte dei temi di animal law si può

(b) a tale processo di costituzionalizzazione si accompagna sempre più spesso una vera e propria riscrittura delle norme civilistiche mediante un processo di c.d. *dereificazione*, il cui esito è la modifica dei codici civili vigenti¹⁰. Anche nei casi in cui al riconoscimento della qualità di essere senziente non faccia seguito l'immediata individuazione di un coordinato *set* di norme (tali da configurarsi come un vero "statuto" dell'animale) il passaggio resta comunque di grande rilevanza per gli ordinamenti interessati, in quanto le modifiche alle codificazioni civili rappresentano, come si vedrà meglio poco oltre, un riferimento per il legislatore futuro, gli interpreti e la risoluzione dei conflitti.

Volendo scendere un po' più in dettaglio, si ricorderà come le incrinature all'impostazione monolitica dell'animale-bene sono via via emerse da un dibattito sociale e culturale, organizzato anche attraverso movimenti associativi, sin dalla seconda metà del XX secolo ed hanno condotto negli anni più recenti ad importanti modifiche legislative in molti ordinamenti.

Se si limita l'indagine all'Europa, si devono menzionare innanzitutto gli interventi novativi dei Paesi dell'area germanica che, a partire dalla fine degli anni Ottanta del XX Secolo, hanno innovato i propri testi costituzionali, modificando altresì i codici civili. Infatti, quanto alle costituzioni, si deve constatare che:

- a) la Germania fu la prima tra i Paesi membri dell'Unione Europea a prevedere nella propria Costituzione la tutela dell'animale in quanto tale. La *Grundgesetz* stabilisce infatti che lo Stato deve tutelare le condizioni vitali della specie umana e degli altri animali ("Und die Tiere"): si tratta di una "e" congiuntiva, così da comprendere come diretti destinatari di tutela sia l'uno (l'uomo) che l'altro (gli altri animali)¹¹.

fare riferimento a TREMBLAY-HUET S., *Should environmental law learn from animal law? Compassion as a guiding principle for international environmental law instead of sustainable development*, in *Revue Québécoise de droit international*, 10/2018.

¹⁰ Cfr. GIMÉNEZ-CANDELA M., *Persona y Animal: una aproximación sin prejuicios*, dA. *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 10/1 (2019) - DOI <https://doi.org/10.5565/rev/da.417>, p. 8-14; LE BOT O., *Les grandes évolutions du régime juridique de l'animal en Europe: constitutionnalisation et dérèglementation*, in 24.1 (2011) *Revue québécoise de droit international*, p. 249 ss.

¹¹ L'attuale testo dell'art.20a recita: "*Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung*". Il testo italiano recita: [Protezione dei fondamenti naturali della vita]: "Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto". La Costituzione austriaca va da tempo nella stessa direzione, e di recente si è aggiunta anche quella del Lussemburgo.

- b) Nella Costituzione della Confederazione Elvetica, dunque sempre nell'area geografica europea, l'art. 80 è dedicato alla *Protezione degli animali*: il legislatore ha in tal modo isolato la loro posizione rispetto al tema più generale dell'ambiente e della fauna (art. 78). In tal modo l'animale è protetto come singolo soggetto contro atti pregiudizievoli, oltre che, in una dimensione collettiva dell'animale ma ben diversa, come parte dell'ambiente e più specificamente della fauna. Nell'affermare che la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali sembra riconoscere implicitamente il diritto/interesse dell'uno (animale) ed il dovere dell'altro (stato/uomo) a proteggere. La norma prende, infatti, in considerazione diversi profili del rapporto uomo-animale: non solo quello relazionale-affettivo, ma anche quelli relativi all'utilizzo di animali per attività lucrative e di ricerca, di allevamento.
- c) La Costituzione del Lussemburgo, a sua volta, all'art.11-*bis* prevede, dopo l'impegno dello Stato a garantire la protezione dell'ambiente umano e naturale (entro il quale entra evidentemente anche la fauna), operando per stabilire un equilibrio sostenibile tra la conservazione della natura ed il soddisfacimento delle esigenze delle generazioni future, anche l'impegno a promuovere la protezione ed il benessere degli animali (comma 2).
- d) Anche fuori dall'Europa troviamo esempi di Costituzioni che si occupano esplicitamente di animali seppur secondo formule, e sottostanti modelli culturali, tra loro diversi. Si pensi ad esempio alla Costituzione indiana che dal 1976 prevede il dovere di compassione per gli animali. La Costituzione del Brasile, a sua volta, dal 1988 inibisce gli atti di crudeltà verso gli animali, offrendo dunque un paradigma alla legislazione ed alla giurisprudenza interna per l'organizzazione e la risoluzione di controversie o situazioni con rilevanza amministrativa ovvero penale.

Si potrebbe continuare con altri esempi, ma appare più utile provare a sintetizzare i due diversi approcci (tra loro a volte coesistenti, quale l'esempio del Lussemburgo) che traspaiono dalla menzione in sede costituzionale degli animali:

- Il riconoscimento espresso di un dovere di tutela e protezione dell'animale in senso ampio, poi variamente articolato: così, si è visto, il testo tedesco (tutela delle condizioni di vita dell'animale), svizzero (dovere di protezione degli animali), indiano (rispetto). Preme rilevare che ciò si traduce in una diretta identificazione del destinatario della

tutela, in termini di oggetto ovvero soggetto (sul tema della eventuale soggettività degli animali si tornerà poco oltre).

- La c.d. dimensione specchio, ossia l'animale, in ciò considerato prevalentemente come parte della fauna e, dunque, in senso più ampio dell'ambiente come strumento funzionale alla realizzazione di diritti (fondamentali) dell'uomo nel presente o per le future generazioni¹². In questo caso evidentemente l'animale è una componente chiave della preservazione della biodiversità.

Quanto ai codici civili, l'animale è stato identificato in un modello più risalente come entità diversa dai beni, con applicazione delle norme dedicate alle cose solo ove compatibili: nel 1988, l'ABGB austriaco fu il primo codice europeo a procedere in tale direzione. Fece seguito, con formula sostanzialmente analoga, il BGB tedesco (1990), il cui §90 ("Tiere") denuncia che "Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist", e così ancora il Codice svizzero. L'ancoraggio normativo ai testi costituzionali che si accompagna a tali evoluzioni è evidente quantomeno per Germania e Svizzera¹³.

¹² È un'affermazione ricorrente in giurisprudenza e in dottrina che taluni beni giuridici siano da tutelare poiché funzionali alla realizzazione di diritti (fondamentali) dell'uomo. La Corte costituzionale sin dagli anni '80 del secolo scorso ha qualificato l'ambiente – del quale viene data una nozione estensiva che ricomprende anche gli animali – come *diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della* collettività che comprende "la *preservazione* dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. (...) Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione" (Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210; in termini analoghi v. Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641, che ha affermato *inter alia*: "L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat naturale* nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto". Cfr. anche GRASSI S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3/2017, p. 4 ss.; e POCAR V., *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in Cass. penale, 5/2006, p. 260 ss. In relazione alla "strumentalità" dell'animale per la realizzazione di diritti fondamentali della persona umana (c.d. dimensione specchio) v. da ultimo Trib. Pavia, sez. III, 16 settembre 2016, n. 1266, G.U. Valdatta, in *Giur. it.*, 5/2017, 1075 ss., con nota di D. Melano Bosco; nonché Tribunale Pavia, sez. III, 16 ottobre 2018, G.U. Quota, <<https://www.dirittianimali.eu/il-riconoscimento-del-danno-non-patrimoniale-per-morte-dellanimale/>>; nonché Trib. Arezzo, sentenza n. 940/2017, in <<https://www.dirittianimali.eu/il-riconoscimento-del-danno-non-patrimoniale-per-morte-dellanimale/>>, ove si legge: «È indubbio che, rispetto a dieci anni fa, si sia rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicché non possa considerarsi come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito. In una visione costituzionalmente orientata non possa negarsi la risarcibilità del danno da perdita dell'*animale di affezione*, in quanto espressione delle attività realizzatrici della persona e facente parte del suo bagaglio di ricerca di piena esplicazione della propria personalità (nostra l'enfasi)».

¹³ Nella Costituzione della Confederazione Elvetica, come visto, l'art. 80 è dedicato alla Protezione degli animali: il legislatore ha in tal modo isolato la loro posizione rispetto al tema più generale dell'ambiente. La norma prende, infatti, in considerazione diversi profili del rapporto uomo-animale: non solo quello relazionale-affettivo, ma anche quelli relativi all'utilizzo di animali per attività lucrative e di ricerca. La Germania fu la prima tra i Paesi membri dell'Unione Europea a prevedere nella propria Costituzione la tutela dell'animale in quanto tale. Seguendo l'impronta di quanto affermato nella

I codici più di recente modificati, invece, anche sulla scia dell'art. 13 del Trattato UE, propendono per la chiara identificazione dell'animale come essere senziente.

Si pensi, a questo proposito, alla Francia che, in attesa di avviarsi verso la riforma costituzionale, ha già previsto l'introduzione di un inedito art. 515-14 al Code Civil francese (2015), ove si afferma che "*Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité*", sebbene si chiarisca subito che "*sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels*". La scelta francese di lasciare alla successiva legislazione l'individuazione di norme *ad hoc* (oltre a quelle già esistenti) relative agli animali così come il silenzio sull'eventuale individuazione di un nuovo *status* giuridico è stata ben accolta dai più "conservatori", rassegnatisi di fronte alla necessaria modernizzazione del Codice ed all'esigenza di una "*harmonisation des sources*"¹⁴; altri interpreti e commentatori, pur denunciando l'eccessiva prudenza del legislatore, hanno comunque posto in luce la vera e propria rivoluzione culturale che si schiude nella formula dell'art. 515-14, confidando nel fatto che l'affermazione di *essere* senziente dell'animale abbia quale inevitabile epilogo il riconoscimento della soggettività piena: non dunque mera volontà "estrattrice" dell'animale dalla categoria dei beni ma espressione *in nuce* del suo essere soggetto al quale l'ordinamento deve garantire diritti¹⁵.

Costituzione svizzera ed in linea di continuità con le leggi interne, la *Grundgesetz* stabilisce che lo Stato deve tutelare le condizioni vitali della specie umana e degli altri animali. L'attuale testo dell'art.20a recita: «*Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung*».

¹⁴ Si pensi al Code Rural et de la Pêche che definisce *êtres sentients* gli animali selvatici e da allevamento. La giurisprudenza non ha mancato, dal canto suo, di parlare degli animali come individui. Si veda ad esempio Cass. Ière Civ., 9 déc. 2015, n°14-25.910: «*Un éleveur professionnel avait vendu un bichon à un particulier, qui s'était aperçu que l'animal avait une cataracte héréditaire lui causant d'importants troubles de la vision. Assigné en réparation pour délivrance non conforme et en paiement des frais vétérinaires à prévoir, le vendeur invoquait à son profit les dispositions de l'article L. 211-9 du Code de la consommation pour tenter d'imposer à l'acheteur déçu le remplacement du bien. Le tribunal d'instance a écarté ce moyen de défense aux motifs qu'un chien de compagnie, n'ayant aucune vocation économique, était unique et comme tel irremplaçable. Dans son pourvoi, le vendeur professionnel reproche notamment aux juges d'avoir statué par des considérations générales qui aboutissaient à exclure les ventes d'animaux domestiques du champ des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation. La Cour rejette son pourvoi attendu qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du Code de la consommation*».

¹⁵ Comunque la si veda, le ricadute sono importanti. In primo luogo, il rinvio alla disciplina dei beni è ormai sottoposto al vaglio di compatibilità con la natura fisica ed intellettuale dell'animale. Inoltre, il riconoscimento della qualità di essere senziente dell'animale anche nella codificazione civile ridisegna la disciplina e offre l'intelaiatura per l'adozione di nuove norme che la timidezza del legislatore del 2015 ha espunto rispetto alle prime versioni dei progetti di legge presentati. Ne è prova il fatto che numerose sono oggi le proposte di legge, alcune in dirittura d'arrivo, volte a riscrivere molte regole applicabili agli animali in ragione della loro specialità; un catalogo degli attuali itinerari normativi in materia si può trovare sul sito <<http://avocatparis.org/animaux-droit-de-lanimal>>.

La Spagna, a sua volta, si accinge ad approvare in via definitiva una più ambiziosa riforma del Codice Civile che, definendo l'animale come "essere senziente", mira ad introdurre una serie di norme compatibili con tale natura¹⁶.

Anche con riferimento ai codici civili, dunque, si possono riassumere due tecniche legislative: (a) negazione dell'equiparazione animale=cosa (codici civili austriaco, tedesco e svizzero);

(b) riconoscimento dell'animale come essere senziente, in linea con quanto previsto dall'art. 13 del Trattato UE. Il rischio di un esito ossimorico di tutte tali soluzioni, mai davvero chiare nell'indicare che l'animale è soggetto di diritto dotato di capacità giuridica, esiste ma è notevolmente ridotto.

Quanto ai sistemi di *common law*, vale la pena ricordare quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, ove è in corso da anni, secondo un modello a macchia di leopardo conseguente alla presenza di diritti statali differenziati, un percorso della *case law* e di alcune legislazioni locali volto ad allargare progressivamente la tutela degli animali. L'*animal law* del resto, ha acquisito piena autonomia concettuale proprio muovendo dagli Stati Uniti ove venne ad indicare, sin dagli anni Settanta del XX secolo, quel settore del diritto di produzione legislativa e giurisprudenziale che si riferisce al rapporto tra animali e regole giuridiche¹⁷. In tutta una prima fase l'*animal law* si preoccupò essenzialmente di realizzare le attività più opportune per promuovere la protezione degli animali; negli anni la locuzione *animal law* è venuta allargando i suoi orizzonti occupandosi anche di tutti quei settori nei quali l'animale rappresenta il fulcro del problema giuridico sottostante (sia come oggetto di tutela o come oggetto di controversia, o ancora come riferimento dell'azione umana volta ad attribuzioni patrimoniali, *class actions*, etc.). La fortuna dell'*animal law* è stata, dunque, crescente tanto da guadagnarsi spazio nei percorsi di studi delle più prestigiose università americane¹⁸.

Alle numerose leggi statuali presenti, che in modo didascalico offrono strumenti in molti casi significativi per tutelare gli animali (quali sempre solo i *companion animals*) si affianca attualmente un percorso ancor più ambizioso che mira ad affermare in modo espresso la *legal personhood* agli

¹⁶ Si veda la *Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales* (doc.122/000134 del 27 marzo 2018): "Esta reforma se hace precisa no sólo para adecuar el Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos. En base a lo anterior, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, cuestión que ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello, además de definir el propio concepto de animal de compañía, se contempla el pacto sobre los animales domésticos, y se sientan los criterios sobre los que el juez debe tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar. Asimismo, se incorporan disposiciones en materia de sucesiones, relativas al destino de los animales en caso de fallecimiento de su propietario".

¹⁷ CURNUTT J., *Animal and the law. A sourcebook*, coll. *Contemporary Legal Issues*, 2001, p. 2.

¹⁸ Oggi numerose *law schools*, incluse quelle tra le più prestigiose, hanno corsi di *animal law*.

animali non umani, o almeno ad alcuni di loro, attraverso i sempre più frequenti tentativi volti a fare emettere *habeas corpus* in favore di soggetti non umani detenuti in condizioni disagiati: questo percorso, non scevro di difficoltà, ha comunque condotto nel 2015 alla emissione di un *habeas corpus* in favore di due primati¹⁹; in tempi più recenti, è stato instaurato nello Stato di New York un ulteriore procedimento volto a chiedere l'*habeas corpus* per la presa in consegna di un elefante (Happy) detenuto presso uno zoo in condizioni di solitudine ed inappropriate e per il quale si vorrebbe il trasferimento presso una struttura di ricovero adeguata²⁰. In tale caso, il tentativo di fare ricorso allo strumento di tutela previsto dalla Costituzione, ed in particolare dal *Bill of Rights*, è evidente.

In conclusione: alla luce delle riflessioni sin qui svolte si ritiene che il richiamo dell'animale in Costituzione, con una relativa disciplina di fondamento della sua posizione in termini di tutela e rispetto, come si dirà oltre, contribuisce innanzitutto ad un allineamento, anche rispetto alla tecnica di enunciazione dei principi fondamentali, dei valori della Repubblica con quanto previsto dalle fonti sovranazionali, in misura peraltro non dissimile da quanto sta avvenendo nelle costituzioni di sempre più Stati.

2.2) La necessità di una norma di livello costituzionale per portare coerenza nel diritto interno.

Ovviamente non si cambiano le costituzioni per puro spirito di imitazione di ciò che accade altrove. L'esigenza di cambiamento e di introdurre tanto l'animale quanto l'ambiente in Costituzione è un'esigenza anche di diritto interno, volta cioè a portare coerenza nel nostro ordinamento.

L'anacronismo dell'attuale Costituzione italiana e, a ricaduta, anche della nostra codificazione civile appare infatti, per quanto sin qui detto, evidente nel confronto sovranazionale, ma è soprattutto se si guarda al fronte del diritto interno che sembra levarsi e giustificarsi una *vocatio*

¹⁹ In questa controversia, peraltro, resta in realtà ancora poco chiaro, da quanto emerso dai *reports* e dalla incompleta documentazione di causa, se il giudice avesse effettivamente motivato il rilascio sulla base di *habeas corpus* perché sul piano procedurale si assistette ad un c.d. *amendment* dell'*order of release* alquanto anomalo per la prassi giudiziaria, con successiva cancellazione del riferimento diretto all'*habeas*.

²⁰ Per gli aggiornamenti su questo caso si può fare riferimento al sito della *Non Human Right Project association*: <<https://www.nonhumanrights.org>>.

al legislatore costituente per una presa in carico della posizione dell'animale nella società e nel giuridico odierno.

Infatti, la situazione entro la quale ci si muove nel diritto interno rivela profonde e macroscopiche distonie. Ciò deriva sia dalla difficoltà dell'attuale tassonomia civilistica ad inserirsi con coerenza nel tessuto normativo interno, sia dalla assenza di un chiaro riferimento costituzionale alla posizione dell'animale.

Un primo esempio di conflitto tra norme si ricollega alla presenza di leggi regionali italiane che identificano l'animale come essere senziente ed affermano il dovere di garantirne il benessere, pur con una selezione delle "categorie" di animali tutelati²¹; il riferimento al benessere e, dunque, ad una qualità della vita non è compatibile con la natura di bene dell'animale veicolata dal Codice Civile.

A ciò si aggiungono le numerose norme di protezione degli animali, difficilmente conciliabili con l'idea di animale come mero oggetto di diritti, e non soggetto. Ad esempio, il Codice della circolazione stradale (c.d. Cds) individua un vero e proprio dovere di soccorso di animali feriti, dovere che appare svincolato dalla posizione e dall'esistenza di un eventuale proprietario dell'animale stesso quale possibile danneggiato²²: quale è la finalità di tale imposizione, se non proteggere un (altro) soggetto? E, ancora, la riforma del condominio del 2012 ha previsto il diritto del proprietario di accompagnarsi all'animale di famiglia nella propria abitazione ma anche negli spazi comuni, privilegiando chiaramente la salvaguardia di una relazione tra due *soggetti*²³. E vi potrebbero essere altri e numerosi esempi da aggiungere²⁴.

²¹ Si veda un riferimento per tutti: lo Statuto della Regione Toscana e ivi anche la L.R. 20 ottobre 2009, n. 59. Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela dell'animale da compagnia).

²² Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1".

Art. 189, comma 9-*bis*: L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.694. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

²³ Legge n. 220 del 11 dicembre 2012, che ha modificato l'articolo 1138 del Codice Civile con l'aggiunta del comma IV per cui "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici".

Oltre a ciò, esiste un ampio *set* di norme penalistiche che sanzionano le azioni criminose rivolte contro animali – a partire dalla Legge quadro 281/1991 relativa alla tutela degli animali d'affezione contro gli atti di crudeltà, oltre alle norme del Codice Penale novellate nel 2004 – che dà vita ad un *patchwork* normativo nel quale anche la dottrina specialistica è sovente in bilico nell'individuare la posizione dell'animale come oggetto dell'azione criminosa o, piuttosto, come “soggetto danneggiato” ossia vittima del reato²⁵.

Queste antinomie tra le fonti riverberano nelle incertezze della giurisprudenza, che presenta soluzioni non univoche.

Va, infatti, considerato come il diritto giurisprudenziale autoctono, in modo sempre più frequente, riferisce di una soggettività animale e degli effetti, in sede di aggiudicazione di controversie, di tale soggettività. Si possono citare i casi nei quali si è fatto riferimento all'*affidamento* dell'animale di famiglia in caso di separazione o cessazione della convivenza, anche superando il vincolo proprietario²⁶. Parimenti, è stato riconosciuto il diritto di soggetti ricoverati in strutture ospedaliere ed ospizi ad essere visitati dal proprio animale domestico²⁷. Numerose sono, inoltre, le decisioni che confermano il diritto al risarcimento del danno morale in caso di perdita dell'animale d'affezione²⁸.

Ora, se si ragiona secondo la prospettiva rimediale, vera e propria *anticamera* dei diritti²⁹, e pur condividendo l'idea da taluno denunciata che in molti casi ci si trovi di fronte a “*falsi positivi della soggettività animale*”, si comprende che le soluzioni e le formule risarcitorie utilizzate sono decisamente incompatibili con la nozione dell'animale-bene e preludono al riconoscimento di un diritto (dovere di soccorso/diritto ad essere soccorso; dovere del proprietario di garantire il benessere dell'animale/diritto dell'animale al benessere). La stessa terminologia utilizzata (diritto del proprietario ricoverato alla *visita* dell'animale, conservazione del *rapporto di affezione*,

²⁴ Per altri e più analitici esempi si consenta il rinvio a CERINI D., *Il diritto e gli animali. Note gius-privatistiche*, coll., Il diritto in azione, Giappichelli, Torino, 2012.

²⁵ Cfr. MAZZA P., *I reati contro il sentimento degli animali*, Padova, 2012 ed ivi ampia bibliografia.

²⁶ Si giunge ad affidare il *pet* a colui che, nel contesto domestico, avesse una relazione d'affetto con l'animale. Si veda ad esempio Trib. Milano, 13.3.2013: “è lecito che gli ex coniugi stabiliscano le condizioni del mantenimento dell'animale domestico (nella specie, un gatto) e della sua permanenza presso l'abitazione del coniuge dove è collocata la figlia minore dei separati, che se ne prenderà cura sostenendo le relative spese ordinarie. Le spese straordinarie, invece, per il mantenimento dell'animale dovranno essere ripartite in misura pari tra i coniugi e tutto ciò anche nell'interesse del minore legato al rapporto d'affetto con l'animale”; ancora, Trib. Varese, Sezione I Civile, sentenza del 7 dicembre 2011: “esiste un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia, assecondando il desiderio della stessa [la persona anziana] di poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in casa di riposo”.

²⁷ Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 7 dicembre 2011.

²⁸ Per una rassegna si veda ancora CERINI D., *op. ult. cit.*, in particolare cap. IV.

²⁹ Ricordava Ugo Mattei (*Il diritto soggettivo*, coll. Trattato di diritto civile, dir. Sacco, Torino, 2001, p. 107) che i rimedi, come insegna la storia del *common law*, “non sono altro che gli strumenti che il diritto privato offre per tradurre in concreto le scelte compiute a monte dell'allocazione dei diritti. E' possibile studiare con metodo rimediale qualsiasi ambito del diritto sostanziale”.

affidamento e non *assegnazione* dell'animale) confermano la distonia insanabile rispetto alla qualifica di bene che il diritto civile assegna a tutti gli animali.

E' tuttavia altrettanto vero che i limiti di un sistema giuridico di *civil law* che affidi alla sola giurisprudenza l'evoluzione di concetti fondativi, quali quello della soggettività giuridica, sono a tutti ben evidenti e impingono inevitabilmente al sistema di regole che governa l'interpretazione delle fonti.

Ad esempio, è del 2018 una decisione della Corte di Cassazione che – nonostante la cogenza del vincolo posto dal Trattato di Lisbona ed il dovere di riferirsi all'animale come essere senziente che ciò implicherebbe – fa prevalere la norma interna del Codice Civile qualificando l'animale come “bene di consumo”, con una netta scivolata culturale oltre che tecnica sorretta, nel caso specifico, dal fine di tutelare in modo forte i diritti economici del consumatore, in quanto acquirente di un animale rivelatosi poi malato. In altre parole, per poter applicare al caso di specie le norme sulla vendita di beni ai consumatori ed assicurare il rimedio della garanzia per vizi secondo il termine lungo del Codice del Consumo, i giudici della Suprema Corte hanno evocato la qualità di oggetto dell'animale, in virtù della classificazione dell'art. 812 c.c.³⁰.

Di fronte a ciò, la giurisprudenza non manca di rilevare il proprio imbarazzo nell'edificazione di soluzioni inedite, tanto da “chiamare” in campo il legislatore in assenza di una precisa cornice normativa³¹.

D'altro canto, proprio la dimensione costituzionale, dunque pacificamente sovraordinata, rappresenterebbe un riferimento chiaro ed inequivoco per risolvere, non solo in ottica civilistica ma anche in sede penale e eventualmente amministrativa, le problematiche derivanti dalla qualificazione e dal trattamento da riservare agli animali.

In conclusione: anche per dare coerenza al diritto interno, la previsione di una chiara menzione dell'animale in Costituzione può offrire un fondamentale ausilio, ponendosi a fondamento di future norme di rango

³⁰ Cassazione civile, sez. II, sentenza 25/09/2018, n° 22728.

³¹ Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 febbraio 2015, ove si chiarisce che non si giustifica “fuori da una cornice disegnata dal legislatore, l'istituzione di diritti d'azione inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa”: nel caso di specie i giudici hanno negato l'azionabilità delle norme sull'affidamento dei figli, dunque anche in via d'urgenza, con riferimento agli animali, rinviando alle regole che disciplinano l'assegnazione di proprietà in caso di separazione e divorzio. Per un commento cfr. CERINI D., *Lo strano caso dei “soggetti - oggetti”: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Derecho animal*, 2/2019.

ordinario nei diversi settori dell'ordinamento. Il ruolo di un testo costituzionale è del resto proprio questo, di offrire il riferimento prioritario e fondamentale al quale deve orientarsi il legislatore, tanto a livello statale quanto a livello regionale.

§ 3. Osservazioni sui progetti di riforma costituzionale e proposte.

In questo quadro, la discussione odierna muove dalla presentazione dei disegni di legge costituzionale n. 83 del 23 marzo 2018 d'iniziativa della senatrice De Petris, n. 212 del 3 aprile 2018 d'iniziativa delle senatrici De Petris, Cirinnà e Giammanco, n. 1203 del 2 aprile 2019 d'iniziativa del senatore Perilli, n. 1532 del 8 ottobre 2019.

Più in dettaglio:

- il disegno di legge n. 83, d'iniziativa della senatrice De Petris, prevede la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi come diritto fondamentale della persona e della comunità e l'impegno a promuovere le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Più precisamente il testo indica quanto segue: *“All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, come diritto fondamentale della persona e della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti, protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali. La tutela dell'ambiente è fondata sui principi della precauzione, dell'azione preventiva, della responsabilità e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente»”.*
- il disegno di legge costituzionale n. 212, a firma De Petris, Cirinnà e Giammanco, prevede alcune rimodulazioni rispetto al precedente testo, oltre alla presenza di un ulteriore comma aggiuntivo all'articolo 9 della Costituzione, al fine di sancire il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, disponendo che la Repubblica promuova e garantisca loro la vita, la salute ed un'esistenza compatibile con le caratteristiche etologiche. La norma prevede, inoltre, che, così come per la materia ambientale, la competenza in tal senso sia attribuita esclusivamente allo Stato, integrando l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Più precisamente il testo indica quanto segue: *“Art. 1.1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il*

secondo comma sono aggiunti i seguenti: «La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. La Repubblica persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi costituisce diritto fondamentale della persona e della collettività ed è fondata sui principi di precauzione, azione preventiva, responsabilità e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. La Repubblica promuove le condizioni necessarie a rendere effettivo tale diritto. La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche»». Inoltre si prevede una modifica dell'art.117 come segue: *“All'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dopo la parola: «ecosistema» sono inserite le seguenti: «, degli animali»*”.

- Il disegno di legge 1203/2019 prevede che *“All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica tutela l'ambiente e l'ecosistema, protegge la biodiversità e gli animali, promuove lo sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni»*”.
- Il ddl costituzionale 1523/2019 non prevede la menzione degli animali nel testo di riforma ma solo l'introduzione della parola “ambiente” nell'articolo 9 Cost. La proposta si articola, infatti, in tal modo: *“All'articolo 9 della Costituzione secondo comma, dopo le parole «Tutela del paesaggio» sono inserite le parole «l'ambiente»*”.

Su tali testi si formulano le seguenti riflessioni.

(A) In tutta brevità vorrei dire quelli che sono i pregi che tutti i primi tre disegni di legge costituzionale, che mirano a modificare l'art.9 e, in un caso, anche l'art. 117 della Costituzione, condividono:

- 1) l'idoneità a superare il profondo anacronismo dell'attuale testo costituzionale che oggi non menziona né ambiente (ma solo il paesaggio), né gli animali;
- 2) l'importanza di presentarsi come l'anello tecnico-giuridico mancante e fondamentale tra le fonti sovranazionali, *in primis* il Trattato di Lisbona, e le fonti interne, portando coerenza nel sistema giuridico italiano, fornendo un chiaro riferimento per la legislazione e la giurisprudenza.

A questo proposito, ritengo che sia senza dubbio fondamentale l'individuazione espressa ed esplicita del bene o del soggetto tutelato, quindi l'individuazione autonoma dell'ambiente, da un lato, e degli animali dall'altro come entità disgiunte. In altri termini, la scelta di isolamento della posizione dell'animale appare preferibile, non ritenendo sufficiente la sussunzione della posizione dell'animale nel riferimento all'ambiente, e relativa tutela. Infatti, l'ambiente è semmai

idoneo ad “incorporare” gli animali nella loro dimensione collettiva di fauna, ma non prende in considerazione l’animale come singolo destinatario di tutela.

Ciò, come visto, è chiarissimo ed inequivoco nei progetti 83/ 2018 (De Petris), 212 del 2018 (De Petris-Cirinnà-Giammarco), e nel progetto del 1203 del 2019.

(B) I testi si distinguono poi in due “modelli” di intervento: l’uno più sintetico e l’altro più ampio, in quanto sia rispetto al tema ambiente che rispetto alla posizione degli animali sono introdotte alcune «specifiche».

Si tratta di soluzioni non inconciliabili ma che, anzi, un testo costituzionale “modello” e virtuoso ben potrebbe e dovrebbe coniugare.

Anche in tal caso, limitandosi al tema “animali”, si rileva che appare preferibile individuare espressamente accanto al dovere di tutela degli animali, anche un minimo *set* di previsioni.

In particolare, l’individuazione, che viene riprodotta nel testo 212/2018, del riconoscimento dell’animale come essere senziente – dunque altro rispetto alla cosa, ed altro rispetto alla collettività di animali, ossia la fauna. Altresì pregevole è l’espressa previsione di tutelarne e garantirne le condizioni ed il rispetto per una vita compatibile con le caratteristiche etologiche dell’animale. Vorrei sottolineare che questa previsione è anzi cruciale, a mio avviso, per consentire poi anche quella necessaria graduazione nella tutela e nella individuazione delle regole di maggior dettaglio che la legislazione ordinaria potrà e dovrà realizzare. Anzi: ci si potrebbe esporre maggiormente, proprio per evitare ulteriori dubbi interpretativi indicando che spetterà poi alla legge ordinaria individuare diritti e/o interessi per gli animali in funzione e nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche.

In sostanza, se l’individuazione espressa ed *ex sé* del bene è assorbente, e fondamentale, la precisazione delle caratteristiche dell’animale ed il riferimento al suo essere senziente è innanzitutto in linea con le fonti europee, ma soprattutto più corretto ed utile sul piano giuridico anche alla luce dell’esigenza di portare poi maggiore coerenza nelle fonti legislative e nella giurisprudenza.

E’ noto infatti a chi si occupa di *animal law* e di diritto degli animali in ottica civilistica soprattutto, quello che è il timore condiviso in molti studiosi e operatori, ossia il timore che riconoscere l’animale come essere senziente prelude poi ad un automatico riconoscimento di soggettività giuridica e dunque di diritti con una piena equiparazione ed un appiattimento sulla

posizione dell'uomo, oltre che con un impatto forte sull'uomo e con l'introduzione di forti limiti per eventuali attività quali allevamento, sperimentazione e così via.

No, non sarebbe certamente così, anzi credo che questi timori, proprio alla luce e grazie al richiamo che si andrebbe ad introdurre alle caratteristiche etologiche dell'animale, non abbiano ragione di esistere perché la previsione in Costituzione dell'animale come destinatario di una tutela, nonché il suo riconoscimento espresso come essere senziente e meritevole di rispetto non esclude poi la possibilità, per il legislatore ordinario, di graduare questa tutela; semmai il testo costituzionale verrebbe ad assumere quel valore guida, di fonte sopraelevata proprio di una Carta costituzionale, al quale il legislatore ordinario possa guardare, anche eventualmente in sede di revisione del codice civile, per riconoscere l'animale come essere, dunque come soggetto, pur introducendo poi graduazioni delle diverse forme di tutela per legge ordinaria successiva.

Questo a me pare evidente, sul piano tecnico giuridico, ma ho voluto ribadirlo proprio perché a volte la prudenza del legislatore, anche costituzionale, nasconde il timore di un impatto troppo forte sulla dimensione economica e sociale.

In via del tutto incidentale si ritiene che la blindatura di interventi in tema di animali riservati alla legge ordinaria, con conseguente modifica dell'art. 117 Cost., se da un lato appare del tutto opportuna per garantire coerenza, dall'altro rischia di rallentare notevolmente eventuali spunti e progetti di disciplina, i quali, anche ove autonomi, dovrebbero però svolgersi all'interno della cornice costituzionale. In altri termini, se e solo laddove siano chiaramente affermati i "vincoli" costituzionali alla legislazione subordinata, quali il dovere di tutela e benessere dell'animale, anche con espresso riferimento alla sua qualità di essere senziente, tanto nella dimensione collettiva quanto di singolo individuo di specie, allora il rischio di storture dovute ad interventi legislativi locali (regionali) potrebbe essere ridotto.

Conclusioni

Se è vero che, così come accaduto per la previsione dell'art. 13 del Trattato Europeo, la sua espressa affermazione della "senzietà" animale" è stata idonea ad aprire la via per successive legislazioni di tutela, riterrei pertanto del tutto preferibile e maggiormente corretto sul piano delle fonti e della coerenza del sistema una individuazione autonoma ed esplicita della posizione degli animali. La previsione di una mera tutela del bene «ambiente», includendo sia la flora che la fauna, indubbiamente aiuterebbe a valorizzare gli animali, anche se ciò (per quanto detto) non è sufficiente.

Non si può trascurare il peso culturale e la forza declamatoria che la Costituzione ha, sia in quanto legge fondamentale, sia in quanto Carta cara ai cittadini, che in essa trovano il proprio riferimento.

L'individuazione della posizione dell'animale nella Costituzione appare il necessario ancoraggio per iniziative legislative future, che consentano al nostro ordinamento non solo di allinearsi alle fonti sovranazionali, ma anche di rappresentare un modello avanguardista e di opportuna promozione valoriale.

Se, dunque, come è stato affermato, “Il 1° gennaio 1948 – il giorno dell’entrata in vigore della nostra Costituzione – ...ha segnato la nascita di qualcosa che ...è vivo e ha un futuro – una tavola di principi e di valori, di diritti e di doveri, di regole e di equilibri, che costituisce la base del nostro stare insieme”³², allora credo che queste riforme debbano davvero essere realizzate e graduate nel rispetto della discrezionalità politica espressa dei membri eletti nel nostro Parlamento.

Questi, in sintesi, i miei rilievi. Resto disponibile per ogni richiesta di chiarimento ed approfondimento e porgo i miei più cordiali saluti.

Prof. AVV. Diana Cerini


³² Intervento del Presidente Giorgio Napolitano, Camera dei Deputati, 23.1.2008 nella Seduta Comune per il 60° anniversario della Costituzione, su www.archivio.quirinale.it.